

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 107, n. 1, TFUE, in quanto, secondo tale disposizione, quella che la Commissione ritiene essere un'omissione dello Stato nella riscossione degli importi ad esso dovuti non rappresenta né un nuovo aiuto ai sensi dell'art. 1, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE⁽¹⁾, né una modifica di un aiuto esistente. La ricorrente sostiene inoltre che non sussiste alcun aumento del rischio complessivo per lo Stato, e che se anche così fosse, tale circostanza non potrebbe costituire una base per qualificare i fatti controversi come nuovo aiuto di Stato.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 263, secondo comma, terza ipotesi, in quanto la Commissione, senza produrre prove e senza addurre motivi, avrebbe ritenuto a torto che la circostanza per cui gli importi dovuti non sono stati reclamati dallo Stato rappresenterebbe per la società un vantaggio contrario alla concorrenza e sarebbe quindi incompatibile con il mercato interno.
- 3) Terzo motivo, vertente su un errore di procedura, in quanto la decisione della Commissione non conterrebbe i motivi che hanno portato alla formulazione delle conclusioni cui essa è pervenuta.
- 4) Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, in quanto nella decisione impugnata non sarebbero indicati né l'ammontare dell'importo da richiedere alla ricorrente né i relativi interessi a un tasso adeguato fissato dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 83, pag. 1.

Ricorso proposto il 19 settembre 2011 — Streng/UAMI — Gismondi (PARAMETRICA)

(Causa T-495/11)

(2011/C 347/67)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Michael Streng (Erding, Germania) (rappresentante: avv. A. Pappert)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Fulvio Gismondi (Roma)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 19 luglio 2011, procedimento R 1348/2010-4, rinviare il procedimento alla quarta commissione di ricorso; e

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «PARAMETRICA», per servizi delle classi 36 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 6048433

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: il ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione tedesca n. 30311096 del marchio denominativo «parameta», per servizi delle classi 35, 38, 41 e 42

Decisione della divisione d'opposizione: integrale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione d'opposizione e rigetto dell'opposizione

Motivi dedotti: violazione della regola 19, nn. 2 e 3, in combinato disposto con la regola 98, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione n. 2868/95, in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente considerato che i documenti presentati contenenti codici WIPO INID non sono redatti nella lingua della procedura e/o insieme alla traduzione fornita nello scritto del 3 novembre 2008 non costituiscono una «traduzione» ai sensi della regola 98, n. 1, del regolamento n. 2868/95.

Ricorso proposto il 16 settembre 2011 — Evropaiki Dynamiki/Commissione

(Causa T-498/11)

(2011/C 347/68)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e M. Dermitzakis)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea recante rigetto dell'offerta presentata dalla

ricorrente in risposta all'invito a partecipare alla gara d'appalto n. 10369 riguardante la «modernizzazione del sito web dell'OLAF», che attua il contratto n. 10224, lotto 1, di prestazione di servizi nell'ambito di un contratto quadro multiplo in regime di concorrenza, e le decisioni connesse dell'Ufficio delle pubblicazioni, compresa la decisione di attribuire l'appalto in questione all'offerente vincitore selezionato come contraente;

- condannare l'Ufficio delle pubblicazioni a versare alla ricorrente EUR 31 977 a titolo di risarcimento danni;
- inoltre, condannare l'Ufficio delle pubblicazioni a versare alla ricorrente EUR 20 000 a titolo di risarcimento danni per la perdita di chance e il pregiudizio alla sua reputazione e credibilità;
- condannare l'Ufficio delle pubblicazioni alle spese legali e di qualsiasi altra natura sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 100, n. 2, del regolamento finanziario.
- 2) Secondo motivo, vertente sul mancato rispetto del capitolato d'onori e del criterio di attribuzione in violazione dell'art. 97 del regolamento finanziario e dell'art. 138 delle disposizioni di attuazione.
- 3) Terzo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione, commenti vaghi e infondati del comitato di valutazione, modifica dei criteri di attribuzione inclusi nella gara d'appalto iniziale e mancata comunicazione in tempo debito agli offerenti dei criteri introdotti successivamente.

Ricorso proposto il 27 settembre 2011 — Al-Aqsa/Consiglio

(Causa T-503/11)

(2011/C 347/69)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Stichting Al-Aqsa (Heerlen, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. A. van Eik)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che il regolamento di esecuzione del Consiglio n. 687/2011 è nullo nella parte in cui si applica alla ricorrente;
- dichiarare che il regolamento (CE) n. 2580/2001 non è applicabile alla ricorrente;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce dieci motivi.

- 1) Primo motivo vertente sul fatto che il regolamento di esecuzione n. 687/2011 ⁽¹⁾ nella parte riguardante la ricorrente è contrario alla buona amministrazione della giustizia e all'economia processuale, per il fatto che è tuttora pendente dinanzi alla Corte di giustizia l'impugnazione della sentenza del Tribunale 9 settembre 2010 e a causa della decisione del Ministro degli Affari Esteri olandese 18 aprile 2011 di considerare applicabile alla ricorrente la Sanctieregeling Terrorisme 2007-II (decreto ministeriale recante sanzioni in materia di terrorismo).
- 2) Secondo motivo, relativo al fatto che la ricorrente non rientra nell'ambito di applicazione della Posizione comune ⁽²⁾.
- 3) Terzo motivo, relativo al fatto che non è stata adottata una decisione da un'autorità competente ai sensi dell'art. 1, n. 4, della Posizione comune. Né la sentenza del giudice dei provvedimenti urgenti 3 giugno 2003, né la decisione 18 aprile 2011, con la quale la Sanctieregeling Terrorisme 2007-II è considerata applicabile alla ricorrente, può essere considerata una decisione dell'autorità competente.
- 4) Quarto motivo, vertente sulla circostanza che, secondo la ricorrente, non sussiste alcuna prova della consapevolezza della ricorrente, richiesta a norma dell'art. 1, n. 3, lett. k), della Posizione comune.
- 5) Quinto motivo, riguardante il fatto che non si può considerare che la ricorrente agevoli (ancora) la commissione di atti terroristici, dal momento che ciò non può essere desunto né dalla sentenza del giudice dei provvedimenti urgenti 3 giugno 2003, né dalla decisione del Ministro degli Affari Esteri olandese 18 aprile 2011 di considerare applicabile alla ricorrente la Sanctieregeling Terrorisme 2007-II.
- 6) Sesto motivo, relativo ad una violazione delle forme sostanziali e ad un eccesso del potere discrezionale. A parere della ricorrente il Consiglio a torto non ha proceduto ad un riesame e non si è ottemperato all'onere della prova che, nel caso di decisione di reinserimento, grava sul Consiglio.
- 7) Settimo motivo, attinente ad una violazione del principio di proporzionalità.